

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione denominata: **"ISTITUTO DI PSICOLOGIA INTERCULTURALE ente del terzo settore ETS"**, di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede in Siena, Piazza del sale n. 5 e ha una sede operativa in Roma, viale Mazzini n. 134. Potrà inoltre, con delibera del consiglio direttivo, essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune; con delibera del consiglio direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative in Italia e all'estero.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro ed il suo scopo è quello di:

- prevenire ed individuare le cause psicologiche e sociali del disagio individuale e di gruppo, con particolare riferimento ai fenomeni di discriminazione, xenofobia e razzismo nelle relazioni sociali ed all'interno delle agenzie formative (scuola, famiglia ed altre istituzioni pubbliche e/o private);
- approfondire e diffondere lo studio dell'ambiente sociale e naturale promuovendo la cultura dell'integrazione, l'educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità alla pace;
- promuovere studi e ricerche, consulenze e formazione su tematiche interculturali su questioni di interesse scolastico, familiare e sociale;
- fornire consulenza su progetti d'innovazione nel campo della didattica, della prevenzione del disagio giovanile e sulla loro realizzazione;
- fare promozione culturale;
- organizzare convegni, conferenze, corsi, mostre anche itineranti, visite guidate, scambi di insegnanti, e studenti;
- realizzare progetti finanziati interamente o parzialmente dall'Unione Europea;
- partecipare a bandi di concorso dell'amministrazione Pubblica;
- promuovere accordi di rete con scuole, reti di scuole, enti e associazioni o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie;
- promuovere e curare corsi di aggiornamento e formazione per docenti scolastici e per altre associazioni culturali;
- formare personale della scuola.

L'Associazione può svolgere le attività sopra indicate a favore dei propri Soci di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo.

All'interno dell'Associazione vengono garantiti le pari opportunità tra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione potrà intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna dal suo Consiglio Direttivo e potrà stabilire rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, Enti Privati ed Associazioni di secondo livello.

L'Associazione è apolitica e apartitica ed ha la facoltà di aderire ad associazioni nazionali e internazionali che abbiano le stesse caratteristiche e finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera dei volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 3 SOCI

L' Adesione all' Associazione è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso.

Possono aderire tutte le persone fisiche e d enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata per scritto al consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri dati anagrafici e dei recapiti telefonici e / o telematici per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata nel registro degli associati. In caso di rifiuto il consiglio direttivo deve comunicare entro 60 giorni la motivazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

I Soci si distinguono in:

SOCI ONORARI: coloro i quali per la loro personalità e partecipazione/sostegno all'attività dell' associazione hanno contribuito alla sua crescita e valorizzazione;

SOCI ORDINARI

SOCI AFFILIATI: coloro che pur non essendo soci dell'ISTITUTO DI PSICOLOGIA INTERCULTURALE ente del terzo settore ETS , sono soci di Enti/Associazioni ad esso associati.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'istituzione ed il valore della quota associativa che deve essere sempre versata per intero ed in unica soluzione.

Le modalità di partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione sono disciplinate dal Regolamento.

Il Socio accetta incondizionatamente il presente Statuto.

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile e né cedibile.

I Soci hanno diritto:

- a) di voto nell'assemblea da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi;

- b) a ricevere le comunicazioni periodiche informative dell'Associazione se hanno fornito un indirizzo di posta elettronica;
- c) a prendere visione, presso la sede dell'Associazione, degli atti e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

Art. 4 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- decesso del Socio;
- dimissioni del Socio (in caso di dimissioni le stesse devono essere presentate entro la scadenza dell'anno sociale, che va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre ed hanno efficacia dall'anno successivo);
- mancato pagamento, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa;
- esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo. In presenza di gravi motivi, in particolare qualora il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione del medesimo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata notificata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al Collegio dei Probiviri, se presente, o ad un Collegio Arbitrale appositamente costituito: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 5 ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Comitato scientifico;
- il Collegio dei Sindaci (se eletto);

Art. 6 OBBLIGHI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ogni Organo collegiale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate. Copie di tali delibere potranno essere rilasciate soltanto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Nessun documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere, né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'Assemblea, mediante comunicazione di posta elettronica, o altra forma ritenuta idonea per raggiungere tutti gli associati, contenente l'ordine del giorno spedita a ciascun associato e affissa all'albo della Sede Sociale. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce per:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Sindaci.
- ascoltare la relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci (se istituito);
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- esprimere pareri e formulare proposte sull'attività dell'Associazione;
- ratificare le modifiche ai Regolamenti assunte dal Consiglio nel corso dell'anno;

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, o in assenza anche di questo dal Socio indicato dall'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere redatto dal Segretario dell'Assemblea, nominato dal Presidente tra i Soci presenti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci ordinari, frequentatori, familiari e sostenitori in regola con lo status di associato e con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha un voto.

I Soci non possono farsi rappresentare per il voto da altri Soci.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei Soci presenti.

Le votazioni ordinariamente saranno per alzata di mano; potranno altresì farsi per appello nominale.

E' però obbligatoria una votazione a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti, quando la deliberazione riguardi una persona. In questo caso l'interessato è obbligato ad allontanarsi.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, subordinata al parere positivo dell' Ufficio del RUNTS (art. 45 D.Lgs n. 117/2017)

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun associato e affissa all'albo dell'Associazione almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

I Soci non possono farsi rappresentare per il voto da altri Soci.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei Soci presenti.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio, è composto a scelta dell'Assemblea (da un minimo di tre a un massimo di 9 componenti).

I Consiglieri vengono eletti dai Soci, rimangono in carica **quattro** anni e sono rieleggibili a partire dalla prima elezione successiva alla data di approvazione del presente Statuto. Le elezioni dei consiglieri sono regolate da norme contenute in apposito Regolamento.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

I singoli consiglieri decadono:

- per dimissioni da presentare per iscritto;
- per perdita della qualità di Socio;
- per tre assenze consecutive ingiustificate o 5 assenze giustificate nell'arco dell'anno alle riunioni del Consiglio e non può essere rieletto.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea.

In particolare:

- elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- emana i Regolamenti e delibera le modifiche ai medesimi che si rendessero necessarie;
- delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti od occasionali determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
- delibera provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- stabilisce i plafond annuali di spesa delle Sezioni;
- predispone il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo;
- delibera le spese ed i provvedimenti di carattere straordinario;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- procede alla nomina di delegati dell'Associazione presso organismi esterni.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed NOgni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri più uno o il Collegio dei Sindaci (se eletto).

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali sono redatti dal Segretario e controfirmati da chi presiede la riunione e vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente per le seguenti motivazioni:

- per dimissioni motivate di tutti i suoi componenti;
- per dimissioni contemporanee della metà dei componenti più uno;
- per mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni inerenti alle cariche.

Il Collegio dei Sindaci (se eletto) e il Collegio dei Provisori seguono la stessa procedura del Consiglio Direttivo.

Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, sulla esecuzione delle delibere e sulla osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo e sovrintende sull'eventuale struttura tecnico amministrativa.

Convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di necessità e/o di urgenza, il Presidente, sentito il Socio più anziano del Consiglio, può assumere le relative decisioni con obbligo di ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza anche a singoli Consiglieri.

Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 10 TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio tra i suoi componenti ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e della tenuta dei relativi registri. Semestralmente dovrà presentare al Consiglio la situazione finanziaria e di cassa.

Il Tesoriere può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso consiglio.

Art. 11 SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario ha l'obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio, li raccoglie e li archivia, tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Il Segretario può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso Consiglio.

Art 12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione. E' composto da 4 a 8 membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà. La nomina del Comitato Scientifico spetta all'Assemblea. Il Comitato nomina tra i suoi membri un Presidente il quale, tra l'altro, manterrà i necessari contatti con gli altri organi dell'Associazione.

Art. 13 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci (se eletto) si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I membri del Collegio dei Sindaci vengono eletti dai Soci secondo i modi previsti per il Consiglio.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso Consiglio; L'incarico di Sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I Sindaci curano la tenuta dei verbali delle loro sedute, partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri sociali, esprimono parere sui bilanci.

In particolare i Sindaci vigilano sull'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni dei Regolamenti interni, accompagnano con una relazione scritta all'Assemblea il bilancio consuntivo ed hanno i compiti previsti dall'art.2397 e seguenti del Codice Civile.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni inerenti alla carica.

Art. 14 PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi dello Stato, in particolare provenienti dall'Università di Siena, finalizzati al sostegno di specifiche iniziative e regolati da apposita convenzione, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- 3) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- 4) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- 5) donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati, dati senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo, pertanto, escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante;
- 6) rendite patrimoniali;
- 7) proventi da attività di raccolta fondi;
- 8) attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
- 9) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è proposto dall'Assemblea dei soci.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo disciplinato dalla normativa vigente al momento dello scioglimento, salvo altra destinazione prevista da future leggi.